



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Pozzallo

V.le medaglie d'oro di lunga navigazione s.n.c. – E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)

INTERDIZIONE PONTILE MOLO DI SOTTOFLUTTO PORTO SERVIZI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTI:** gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione ed art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 3/2018 datata 22/02/2018 e ss.mm.ii., che approva e rende esecutivo il “Regolamento del porto di Pozzallo”;
- VISTO:** il rapporto di servizio redatto da personale militare dipendente in data 19.11.2025 dal quale si evince un danneggiamento occorso al pontile ubicato presso il molo di sottoflutto del “Porto servizi” del porto di Pozzallo;
- RITENUTO:** necessario, nelle more dell'intervento richiesto agli organi tecnici competenti, porre in essere misure urgenti finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché della sicurezza della navigazione portuale;

ORDINA

Articolo 1

(Area portuale interdetta)

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, il pontile galleggiante ubicato nel molo di sottoflutto del Porto servizi di Pozzallo - meglio individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento - è interdetto all'ormeggio di qualsiasi unità navale nonché all'accesso di persone.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Ente gestore del Porto)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti riconducibili per legge nell'ambito delle sue attribuzioni, al fine di evitare potenziali pericoli per la pubblica incolumità o potenziali danni alle strutture di altri pontili galleggianti siti nelle vicinanze e di conseguenza a tutte le imbarcazioni ivi ormeggiate, informando contestualmente questa Autorità marittima circa le azioni e/o determinazioni intraprese oltre ad adottare tutte quelle misure di emergenza, provvisorie, contingibili e urgenti, rivolte a meglio segnalare, circoscrivere l'area interdetta.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I trasgressori delle prescrizioni contenute della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

L'amministrazione marittima è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Luigi VINCENTI

documento elettronico firmato digitalmente
(D.lgs n.82 del 07/03/2005)



CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
STRALCIO PLANIMETRICO

